Con l'equo compenso tornano i «minimi» vincolanti

Le proposte per gli avvocati e per le altre professioni regolamentate

In Parlamento c'è un equo compenso per gli avvocati e uno per i professionisti iscritti in Albi. La disciplina sull'equo compenso per i legali si basa sul Ddl approvato in agosto dal Consiglio dei ministri (Ac 4631), assegnato alla commissione Giustizia della Camera; entro il 28 settembre dovranno essere presentati gli emendamenti.

La proposta sull'equo compenso per le professioni regolamentate è invece in discussione alla commissione Lavoro del Senato e si fonda sul Ddl presentato da Maurizio Sacconi (As 2858). Sullo stesso tema sta lavorando, alla Camera, anche Cesare Damiano: il testo del Senato, quando approderà a Montecitorio, potrebbe essere "completato" con alcune misure per i professionisti non iscritti in Ordini, forse per quanto riguarda i rapporti economici con la pubblica amministrazione. Tuttavia, la fattibilità e l'accordo su questo percorso sono ancora tutti da dimostrare. Obiettivo dichiarato dei due provvedimenti in discussione in Parlamento è contrastare situazioni di squilibrio economico nei rapporti tra avvocati/professionisti e clienti. I Ddl hanno in comune l'equazione tra l'equo compenso e i parametri, cioè i valori fissati dopo l'abolizione delle tariffe nel 2011/2012 per indirizzare la liquidazione giurisdizionale delle parcelle in caso di controversia.

I provvedimenti divergono per quanto riguarda l'ambito applicativo: il Ddl Sacconi interessa i professionisti regolamentati, commercialisti, consulenti, ingegneri, architetti, avvocati compresi, e così via. Il contraltare è generalizzato: dalla pubblica amministrazione alle grandi imprese, dalle banche e dalle assicurazioni alle piccole imprese, dai rapporti con i colleghi alle transazioni con il cliente-persona fisica. Il Ddl governativo, invece, limita la platea soggettiva agli avvocati, mentre l'area oggettiva è circoscritta alle imprese bancarie e assicurative e alle grandi imprese (le realtà che non sono micro imprese né Pmi in base alla disciplina Ue). Entrambi i provvedimenti hanno uno sbocco comune: per il riconoscimento dell'equo compenso occorre arrivare al giudice, con un'azione di tutela giurisdizionale che comporterà costi economici talvolta esorbitanti rispetto al valore in campo (si vedano le simulazioni che riguardano le spese per l'avvocato nel primo grado di giudizio) e l'esclusione da eventuali nuovi incarichi con la controparte.

I principi del Ddl Sacconi

«È nulla ogni clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente della prestazione prevedendo un compenso non equo». Il disegno di legge 2558 considera sproporzionato e non equo un compenso di ammontare inferiore ai valori minimi stabiliti dai decreti "parametri" che vengono utilizzati dal giudice per decidere le parcelle in contestazione: si tratta del decreto della Giustizia 140/2012, che ricomprende la generalità delle professioni, del decreto 50/2014, dedicato agli avvocati, e del decreto 17 giugno 2016, riguardante i corrispettivi per le opere di progettazione in base al Codice dei contratti pubblici. La nullità della clausola è parziale, in quanto il contratto rimane valido per le parti estranee al corrispettivo economico.

I parametri, per ora, costituiscono un "riferimento" per la liquidazione giurisdizionale e in nessun caso - viene esplicitato nel decreto 140 - possono essere intesi come valori inderogabili. Proprio su questo aspetto agirà il Ddl Sacconi, secondo il quale «l'equo compenso non è solo un principio costituzionale applicabile a tutti i lavori ma una oggettiva esigenza per tutti i consumatori perché li mette al riparo da servizi professionali di bassa qualità. La stessa capacità della domanda di autoorganizzarsi in forma collettive deve infatti condurre non tanto a prezzi stracciati quanto a un ottimale rapporto tra il costo e la qualità delle prestazioni». Con il Ddl Sacconi, il compenso pattuito al momento dell'incarico non potrà scendere al di sotto del valore minimo dei parametri, «indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi», come prevede il decreto legge 1/2012.

Una legge per gli avvocati

Il Ddl 4631, all'esame della Camera, ha il fine di contrastare i "poteri forti" che impongono agli avvocati, per la loro attività giudiziale e stragiudiziale, convenzioni predisposte in modo unilaterale. Il compenso deve essere proporzionato «alla quantità e alla qualità del lavoro svolto», tenuto conto dei parametri fissati per gli avvocati con il decreto 50/2014. In base al testo della proposta le convenzioni predisposte dai soggetti economici forti si «presumono unilateralmente predisposte dalle imprese (...) salvo prova contraria». Il Ddl governativo prevede, infine, una serie di clausole vessatorie che vanno ad aggiungersi o a esplicitare quanto già previsto, per la generalità dei lavoratori autonomi, dall'articolo 3 della legge 81/2017.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Maria Carla De Cesari